STATUTO

ALTARIVA 2010 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIESI CL VIA FELICE CAVALLOTTI 229
Numero REA: CL - 101769
Codice fiscale: 01836410850
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-10-2017 - Statuto completo 2

Allegato "A" al n. 4013 di repertorio e n. 2798 di raccolta --
STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'
----------LIMITATA----------
------**"ALTARIVA 2010 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**------
----------**TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**----------
ART. 1 (DENOMINAZIONE) - E' costituita una società cooperativa sociale denominata----------
-----**"ALTARIVA 2010 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**.------
ART. 2 (SEDE) - La società ha sede legale in **Riesi (CL)**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.----------
Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.----------
ART. 3 (DURATA) - La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2061**, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.----------
----------**TITOLO II: SCOPO - OGGETTO**----------
ART. 4 (SCOPO MUTUALISTICO) - La cooperativa, conformemente **all'art. 1 della Legge 381/1991**, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:----------
a) la gestione di servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed educativi incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.----------
La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.------
La cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art.2512 e seguenti del codice civile.----------
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L.3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e inte-

grazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale).----------
La cooperativa potrà aderire ad organismi economici, sindacali, professionali che si propongano attività mutualistiche, di lavoro, di servizio o similari, e si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e pertanto potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazione di categoria e di settore.----------
La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.----------
ART. 5 (OGGETTO SOCIALE) - Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto:----------
- servizi di utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale, della assistenza ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali, dei minori, degli anziani e degli immigrati **in condizioni di bisogno di assistenza sociale e socio-sanitaria o in situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico** e di tutte le fasce deboli e dei relativi operatori, nonché gli interventi e i servizi elencati nella **L.R. 9 maggio 1986 n. 22** e nella **Legge 8 novembre 2000 n. 328** che possano essere effettuati da una cooperativa sociale; la società cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in ossequio alle leggi nazionali, alle leggi regionali e comunitarie emanate ed emanande. ----------
Per i portatori di **handicap** la società cooperativa si propone:
1) la prestazione dell'assistenza ai sopracitati soggetti, anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;----------
2) la riabilitazione psico-motoria;----------
3) la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzativo nel territorio;----------
4) l'assistenza ai soggetti portatori di handicap, volta alla integrazione nella vita sociale;----------
5) la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie;----------
6) la gestione di servizi di assistenza medica, generica, specialistica, adottando modalità particolari per i soggetti portatori di handicap, utilizzando professionisti iscritti negli appositi albi;----------
7) l'istruzione professionale del portatore di handicap ed il suo inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e

riqualificazione professionale, nonché delle attività lavorative;----------
8) la creazione di una rete di servizi per il sostegno psicopedagogico anche in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari;----
9) la creazione di servizi aperti quali l'assistenza domiciliare ed il centro diurno;----------
10) l'istituzione di servizi residenziali quali comunità alloggio, casa albergo e casa protetta, nonchè l'istituzione dei centri di accoglienza per ospitalità diurna e residenziale temporanea;----------
11) l'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza con l'ausilio di personale specializzato;----------
12) l'istituzione di un servizio di aiuto personale in rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche e sensoriali ai soggetti portatori di handicap che per la qualità subiscono un deficit, transitorio o permanente, delle proprie capacità fisico-psichico-sociali, la cui gravità non consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;----------
13) la promozione di servizi di trasporto per la frequenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educati voriabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno.----------
Per gli **anziani** la società cooperativa si propone:----------
1) la realizzazione e/o gestione di case-albergo, case protette, comunità alloggio e case di riposo; e residenze sanitarie assistite;----------
2) la promozione di studi sulle condizioni e i problemi delle persone anziane, nonchè l'effettuazione di indagini conoscitive sulla popolazione anziana;----------
3) la gestione di servizi di assistenza domiciliare ed abitativa anche con l'ausilio del telesoccorso;----------
4) la realizzazione di soggiorni climatici marini, montani e termali;----------
5) la realizzazione di centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;----------
6) la realizzazione dei centri diurni e notturni e di assistenza;----------
7) la gestione di servizi di assistenza socio-sanitaria e la riabilitazione psicomotoria; le prestazioni di tipo sanitario saranno eseguite personalmente da medici ed infermieri all'uopo abilitati nel rispetto delle normative vigenti, sotto loro responsabilità;----------
8) la gestione di servizi di assistenza e cura degli anziani anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;----------
9) il trasporto anche con ambulanze ed altri automezzi di anziani, minori e disabili.----------
La società cooperativa si propone inoltre di operare nell'am-

bito dell'assistenza ai **minori** perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare attraverso la creazione di villaggi o case famiglia, in cui si favorisca l'elevazione morale e civile dei ragazzi mediante:----------
1) attività formative, ricreative ed assistenziali;----------
2) la creazione e la gestione di parchi giochi, centri ricreativi culturali e sportivi;----------
3) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie anche dopo il reinserimento per eliminare situazioni di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici anche tramite censimento della evasione scolastica;----------
4) attività di centro e di incontro ed iniziative di presenza sociale nei quartieri a rischio;----------
5) l'attuazione di interventi da realizzare previo accordi con le competenti autorità scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo;----------
6) gestire scuole parificate, corsi di qualificazione professionale, colonie estive, campeggi, pensioni ad esclusivo beneficio dei soggetti di cui sopra;----------
7) gestire ed attuare corsi di formazione professionale per il reinserimento dei disadattati sociali;----------
8) istituire e gestire servizi sociali, centri socio-medico psico-pedagogici completi di servizi di orientamento professionale;----------
9) organizzare e gestire un segretariato familiare e/o sociale;----------
10) la realizzazione e la gestione di asili nido, scuole materne, elementari, dopo scuola, anche in collaborazione con gli enti locali, equipe di esperti per l'applicazione di tecniche psico-pedagogiche.----------
Per gli **immigrati** la società cooperativa si propone di realizzare e gestire servizi previsti dalla normativa vigente a favore degli immigrati al fine di garantire loro accoglienza, integrazione, istruzione e assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro.----------
La società cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà ancora: stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società cooperativa; provvedere alla formazione dei soci mediante corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento; compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali; aderire a società e consorzi, tra cooperative aventi finalità analoghe. --------
E' fatto divieto alla società cooperativa di svolgere attività diverse da quelle Istituzionali all'infuori di quelle connesse.----------
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,

ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.----------

La società cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.----------

Per il raggiungimento degli scopi indicati la società cooperativa è altresì impegnata a integrare, in modo permanente o secondo le contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri Enti, promuovendo e aderendo a consorzi e altre organizzazioni.----------

Per lo svolgimento della propria attività la società cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili e immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale, purchè si tratti di attività per l'esercizio delle quali la società possieda tutti i requisiti eventualmente richiesti dalla legge. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.----------

Per lo svolgimento della propria attività la società cooperativa può altresì ottenere prestiti da soci disciplinati da apposito regolamento interno nell'osservanza delle leggi vigenti, e in particolare, dei limiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni e integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione e realizzazione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.----------

La società cooperativa potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa.----------

La società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. ----------

La società cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.----------

In particolare, la società cooperativa potrà stipulare con-

tratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea. ----------
Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989 n.39, le attività professionali protette di cui alla L. 23 novembre 1939 n.1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.----------
----------**TITOLO III: SOCI**----------
ART. 6 (SOCI COOPERATORI ORDINARI) - Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.----------
Possono essere soci cooperatori:----------
a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;--
b) - le persone fisiche svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 legge 381/1991, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa;----------
c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 2 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;----------
d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.----------
I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.----------
ART. 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:---
- nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;----------
- i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;----------
- l'attività svolta, la condizione professionale e le specifiche competenze possedute;----------
- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;------

- la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente statuto e l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.----------

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.----------

Se trattasi di società, associazione od ente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti escluso il primo, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:----------

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;----------
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;----------
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.--------

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 6.----------

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.----------

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.----------

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.----------

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.----------

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.----

ART. 8 (CONFERIMENTI E QUOTE - VINCOLI - ALIENAZIONE) - I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e danno diritto all'assegnazione di quote proporzionali di partecipazione al capitale dell'ente.----------

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società in assenza di autorizzazione degli amministratori.----------

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. ----------

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.----------
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.----------
Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.----------
ART. 9 (OBBLIGHI DEI SOCI) - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono tenuti:-----
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, del capitale sottoscritto;--------
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.----------
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.----------
ART. 10 (DIRITTI DEI SOCI) - I soci possono esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea ed ottenerne estratti a proprie spese.---------
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.----------
I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.--
Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad

ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.----------
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.----------
ART. 11 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO) - La qualità di socio si perde:----------
- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;----------
- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-------
ART. 12 (RECESSO) - Il diritto di recesso, nei casi previsti dalla legge, è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.----------
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.----------
Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.---
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.----------
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.----------
Il recesso non può essere parziale.----------
ART. 13 (ESCLUSIONE) - L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:----------
- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;----------
- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora

incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa, così come meglio specificato nel regolamento;----------
- che si renda gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali;----------
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi e che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;----------
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.----------
Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.----------
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.----------
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.----------
ART. 14 (LIQUIDAZIONE) - I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del presente statuto.----------
La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.----
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.----------
ART. 15 (DECESSO DEL SOCIO) - In caso di decesso del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.----------
L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può suben-

trare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.----------

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del causa si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente statuto.----------

ART. 16 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI) - La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'organo amministrativo alla riserva legale.----------

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15 - con esclusione del primo caso - oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.----------

Il socio che non fa più parte della cooperativa risponde verso di essa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.----------

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.---------

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.----------

Art. 16-bis (SOCI SOVVENTORI). Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.----------

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.----------
Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.----------
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.----------
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.----------
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;----------
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;----------
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.----------
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.----------
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.----------
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.----------
La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.----------
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.----------
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.----------
----------**TITOLO IV: PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE**----------
ART. 17 (ELEMENTI COSTITUTIVI) - Il patrimonio della cooperativa è costituito:----------
- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;----------
- dalla riserva legale;----------
- dalla riserva straordinaria;----------
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.----------
Delle obbligazioni sociali risponde solo la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.----------
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.----------
ART. 18 (BILANCIO DI ESERCIZIO) - L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.----------
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.----------
In sede di redazione del bilancio vanno riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.----------
Amministratori e sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.----------
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:----------
a) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge (attualmente nella misura del tre per cento, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n. 59);----------
b) - a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;----------
c) - a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge n. 59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 2545-*quinquies*, comma 3, lettera *b*), del codice civile.-------
La rimanente parte degli utili netti annuali può essere desti-

nata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:----------
d) - alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;----------
e) - alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;----------
f) - alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente; con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;----------
g) - ad eventuale riserva facoltativa.----------
Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali il contributo ai fondi mutualistici, l'incremento della riserva indivisibile, e - salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi - la ripartizione dei ristorni.----------
E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui all'art. 2433-*bis* del codice civile.----------
ART. 19 (RISTORNI) - L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (degli scambi mutualistici), nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione, generato esclusivamente dall'attività svolta con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni).----------
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.----------
----------**TITOLO V: ORGANI SOCIALI**----------
ART. 20 (ORGANI SOCIALI) - Sono organi sociali della cooperativa:----------
1) l'Assemblea dei soci;----------
2) l'Organo Amministrativo;----------
3) L'Organo di controllo o Revisore (se obbligatorio o se nominato).----------
----------ASSEMBLEA DEI SOCI----------
Art. 21 (COMPETENZE - CONVOCAZIONE) - L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione mediante convocazione.----------
In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei

soci:----------
- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-
- la nomina dell'Organo amministrativo;----------
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore, nei casi previsti dall'articolo 2477; -----
- le delibere sulle questioni gestionali riservate statutariamente alla sua competenza rimesse alla sua approvazione dall'organo amministrativo;----------
- le modificazioni dell'atto costitutivo;----------
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;----------
- lo scioglimento anticipato della cooperativa e la proroga della sua durata;----------
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.----------
L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, almeno una volta all'anno, a mezzo di lettera raccomandata da inviare al domicilio dei soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, e non oltre 30 (trenta) giorni da questa.----------
L'assemblea può essere convocata nel Comune ove ha sede la società o in qualsiasi altro luogo, in Italia.----------
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.----------
ART. 22 (QUORUM) - L'assemblea è regolarmente riunita:--------
1. in prima convocazione, quando sia presente un numero di soci che rappresenta almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci;----------
2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.----------
Le delibere dell'assemblea sono valide qualora siano assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati.----------
Tuttavia la validità delle delibere riguardanti aspetti specifici - scioglimento anticipato della Cooperativa, mutamento dell'oggetto sociale, trasformazione o fusione della società e trasferimento della sede legale all'estero - è subordinata all'approvazione (anche in seconda convocazione) con un numero di voti che rappresenti più della metà dei voti spettanti a tutti i soci.----------
In tali ultime ipotesi i soci dissenzienti sono legittimati al recesso.----------
ART. 23 (VOTAZIONI - RAPPRESENTANZA) - Per le votazioni si

procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.----------
Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.----------
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; ai soci persone giuridiche potranno essere attribuiti più voti in assemblea, non oltre cinque, in relazione all'ammontare della rispettiva quota oppure al numero dei rappresentanti.----------
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente della società.----------
Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.-------
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.----------
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.----------
ART. 24 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.----------
----------AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE----------
ART. 25 (AMMINISTRAZIONE) - La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.----------
Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.----------
L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.----------
L'Organo amministrativo resterà in carica per il tempo che verrà stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, anche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.------
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.----------

Gli amministratori possono essere rieletti.----------
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono stati nominati dall'assemblea.----
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza - con firma sociale - della Cooperativa e può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo quanto escluso per legge o per statuto.----------
In caso di assenza e/o di impedimento del Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente.----------
L'amministratore unico, se nominato in alternativa al Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza della cooperativa, resta in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, anche fino a revoca, e può essere rieletto.----------
ART. 26 (COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI) - Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.----------
Qualunque sia la sua composizione, l'organo amministrativo, ha il dovere di gestire la cooperativa, eseguendo i seguenti adempimenti:----------
a) convocare l'assemblea ed eseguirne le deliberazioni;-------
b) redigere il bilancio di esercizio;----------
c) stipulare gli atti, i contratti e le convenzioni richiesti dalle attività sociali;----------
d) deliberare sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione dei soci;----------
e) porre in essere le operazioni creditizie e finanziarie necessarie alla gestione della Cooperativa;----------
f) compiere tutti gli altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non risultino essere riservati all'assemblea per legge od in virtù del presente statuto;----------
g) redigere il Regolamento interno per i soci lavoratori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art.6 della legge n.142/2001 e successive modifiche.-----
Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.----------
Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.----------
ART. 27 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI) - L'Organo amministra-

tivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.----------

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.--

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.----------

ART. 28 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO) - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci, mediante Assemblea ordinaria, per la sostituzione dei mancanti.-

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.----------

ART. 29 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI) - Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.---

ART. 30 (RAPPRESENTANZA) - L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.----------

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.----------

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali pro-

cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.----------

ART. 31 (ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE) - Qualora se ne ravvisi l'opportunità la società può nominare un Organo di Controllo o un Revisore in possesso dei requisiti di legge. -----

La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e nelle altre ipotesi previste dalla legge. ----------

L'organo di controllo è costituito alternativamente, e su decisione dei soci da adottare al momento della nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale, aventi i requisiti di legge. ----------

L'organo di controllo nominato verifica il rispetto delle norme di legge e di statuto, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento. Allo stesso è attribuita anche la revisione legale dei conti. ----------

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni, in quanto compatibili. ----------

Nel caso di nomina di un Revisore, quest'ultimo eserciterà la revisione legale dei conti della società. In tal caso si applicano le disposizioni dettate per le società per azioni, in quanto compatibili.----------

----------**TITOLO VI: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**----------

ART. 32 (SCIOGLIMENTO ANTICIPATO) - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.----------

ART. 33 (DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE) - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:---------

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;----------
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.----------

----------**TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**----------

ART. 34 (PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE) - Ai fini dell'eventuale assunzione e mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente:-----

- è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;----------
- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;----------

- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;----
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.----------

Ai sensi dell'art. 111 *septies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c.----------

ART. 35 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA) - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.----------

L'Arbitro giudicherà secondo diritto, ai sensi degli articoli 34 e seguenti del D.LGS. 17 gennaio 2003, n.5. ----------

ART. 36 (RINVIO) - Alla presente cooperativa si applicano:----

1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;----------

2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e le disposizioni in materia di impresa sociale, in quanto la cooperativa sociale acquisisce di diritto la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative;----------

4) - per quanto non previsto, gli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.----------

Firmato:----------
Calafato Loredana Giuseppa----------
Salvatore Pilato notaio----------